

Corte di Cassazione, Sezione U civile**Sentenza 4 aprile 2006, n. 7805****Integrale**

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Ambito - Individuazione del soggetto tenuto a corrispondere l'imposta o dei limiti della relativa obbligazione - Inclusione - Fattispecie - Obbligo del secondo assuntore del concordato preventivo di versare le imposte sui trasferimenti inerenti al precedente concordato preventivo della stessa procedura concorsuale. - (Dichiara giur. rimette sez.semplici,comm.trib.reg.ancona,18 marzo 2002)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -

Dott. Raffaele CORONA - Presidente di sezione -

Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliati in Ro., via De.Po. (...), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro

Ma.Ca. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ro., via Pa. (...), presso lo studio dell'avvocato Da.Bu., rappresentata e difesa dall'avvocato Ub.Pe., giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e sul 2° ricorso n. 14553/04 proposto da:

Ma.Ca. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ro., via Pa. (...), presso lo studio dell'avvocato Da.Bu., rappresentata e difesa dall'avvocato Ub.Pe., giusta delega in calce al controricorso;

- ricorrente -

contro

Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliati in Ro., via De.Po. (...), presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10/2/02 della Commissione Tributaria Regionale di ANCONA, depositata il 18/03/02 per quanto riguarda, l'r.g. n. 11967/03, ed avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di Tolentino emesso il 13/04/04, per quanto riguarda l'r.g. n. 14553/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/06 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;

udito l'Avvocato Ub.Pe.;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto (giurisdizione della Commissione tributaria) per quanto riguarda il primo ricorso, per il rinvio ad una sezione semplice per quanto riguarda il secondo.

14553-04 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(11967-03) La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo 3 motivi avverso la sentenza n. 10/2/2002 con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava la illegittimità dell'avviso di liquidazione 1145 (integrato del poi dall'avviso 1418 contenente la richiesta di interessi moratori, ed impugnato con separata procedura) con cui l'Ufficio del Registro di Ca. chiedeva alla Ma.Ca. s.r.l. assuntore di un secondo concordato fallimentare della ditta Gi.An. (omologato dal Tribunale di Camerino con sentenza 30 gennaio 1993) le somme dovute a seguito di due sentenze divenute definitive, relative ad avviso di liquidazione per un precedente concordato fallimentare dichiarato risolto per inadempimento in data 12-23 luglio 1990.

I giudici di merito escludevano che la Ma.Ca. s.r.l. fosse soggetto passivo del debito tributario inerente al primo concordato, potendo se mai essere tenuta in sede civile al pagamento in quanto assuntore.

La Ma.Ca. s.r.l. ha depositato memoria.

Nelle more del giudizio la Ma.Ca. s.r.l. impugna, deducendo un unico motivo, il provvedimento 13 aprile 2004, n. 9392 (sostitutivo del provvedimento 29 maggio 2003, n. 21316), con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino rigettava la istanza di definizione di lite (art. 16 della legge 289/2002) presentata in relazione alla controversia pendente avanti a questa Corte, a seguito di ricorso per cassazione della Amministrazione avverso la già indicata sentenza n. 10/2/2002.

L'Ufficio asseriva che la controversia in questione non era condonabile avendo ad oggetto un avviso di liquidazione non costituente "atto impositivo".

La Amministrazione si è costituita in questa seconda controversia relativa alla legittimità del rifiuto di sanatoria, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due procedimenti.

Viene logicamente in primo luogo in esame il secondo motivo del ricorso 11958-03 con cui la Amministrazione deduce violazione delle norme di diritto in materia di giurisdizione in relazione all'art. 360 n. 1 e n. 4 c.p.c.

Il motivo è infondato, dovendo essere affermata la giurisdizione del giudice tributario.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti puntualizzato che già nella disciplina risultante dall'art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 ed ora dall'art. 2 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (ancor più nel testo sostituito dall'art. 12 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed integrato dalla legge 248/2005), la tutela giurisdizionale dei contribuenti è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, concepita comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed alla consistenza dell'obbligazione tributaria, (Cass. sez. un., 29 aprile 2003, n. 6693).

Perciò la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato (Cass., sez. un., 15 aprile 2005, n. 7792).

Compete quindi, ad esempio, al giudice tributario accertare se un soggetto sia o meno l'amministratore di fatto di una società; e, quindi, sia destinatario delle sanzioni per asserita fatturazione di operazioni inesistenti (sentenza n. 20113 del 18 ottobre 2005).

Spettava dunque alla giurisdizione tributaria stabilire se l'assuntore del secondo concordato preventivo, fosse tenuto al pagamento delle imposte sui trasferimenti inerenti al precedente concordato preventivo (poi risolto) inserito nella medesima procedura concorsuale.

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso 14553-04, dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Rinvia la

controversia al Primo Presidente per la assegnazione alla sezione semplice per la decisione degli ulteriori profili della controversia.
